

CONTRIBUTO SCOLASTICO VOLONTARIO FAMIGLIE



Circolari ministeriali relative al contributo volontario famiglie:

- **Nota del MIUR n. 312 del 20/3/2012**
- **Nota MIUR 593 del 7/3/2013**
- **Circolare 7-11-2018 n. 18902**

Nota del MIUR n. 312 del 20/3/2012

- I contributi delle famiglie sono assolutamente volontari, anche in ossequio al principio di obbligatorietà e gratuità dell'istruzione inferiore
- Il contributo non potrà riguardare lo svolgimento di attività curriculari, fermo restando, ovviamente, **l'obbligo di rimborsare alla scuola alcune spese sostenute per conto delle famiglie stesse, come, ad esempio,** quelle per la stipula del contratto di assicurazione individuale per gli infortuni e la responsabilità civile degli alunni, o quelle per i libretti delle assenze o per le gite scolastiche.

Nota del MIUR n. 312 del 20/3/2012

- All'atto del versamento, poi, le famiglie vanno sempre informate in ordine alla possibilità di avvalersi della detrazione fiscale di cui all'*art. 13 della legge n. 40/2007*.
- le famiglie dovranno essere informate sulla destinazione dei contributi. Al termine dell'anno scolastico, andrà assicurata una rendicontazione chiara ed esaustiva della gestione dei contributi, dalla quale risulti come sono state effettivamente spese le somme e quali benefici ne ha ricavato la comunità scolastica.

Nota MIUR 593 del 7/3/2013

- A tal proposito, si ricorda, ancora una volta, il principio **dell'obbligatorietà e gratuità dell'istruzione, che, previsto dall'articolo 34 della Costituzione, è stato esteso dall'attuale normativa fino a ricomprendere i primi tre anni dell'istruzione secondaria superiore.** In tutte le istituzioni scolastiche statali, pertanto, la frequenza della scuola dell'obbligo non può che essere gratuita, mentre, per le sole classi 4° e 5° della scuola secondaria di secondo grado, fatti salvi i casi di esonero, essa è subordinata esclusivamente al pagamento delle tasse scolastiche erariali.

Nota MIUR 593 del 7/3/2013

- I consigli di istituto di ogni scuola deliberano l'ammontare della richiesta alle famiglie di contributi volontari.
- La richiesta è soltanto quale contribuzione volontaria, erogazione liberale con cui le famiglie, con spirito collaborativo e nella massima trasparenza, partecipano al miglioramento dell'offerta formativa e al suo ampliamento al di là dei livelli essenziali.

Nota MIUR 593 del 7/3/2013

- Non sfugge a questo Dipartimento che **il contributo delle famiglie rappresenta una fonte essenziale** per assicurare un'offerta formativa che miri a raggiungere livelli qualitativi sempre più elevati, soprattutto in considerazione delle **ben note riduzioni della spesa pubblica** che hanno caratterizzato gli ultimi anni
- si ritiene auspicabile che le scuole acquisiscano tale contributo non attraverso comportamenti vessatori e poco trasparenti, bensì **facendo leva sullo spirito di collaborazione e di partecipazione delle famiglie, le quali, si è certi, ben comprendono l'importanza di risorse aggiuntive per la qualità dell'offerta**

Circolare 7-11-2018 n. 18902

- **Si richiamano le Circolari 312 del 2012 e 593 del 7.3.2013**
- **Si rammenta, infine, che i contributi scolastici delle famiglie sono assolutamente volontari e distinti dalle tasse scolastiche che, al contrario, sono obbligatorie, con l'eccezione dei casi di esonero.**
- **Le famiglie dovranno essere informate sulla destinazione dei contributi**

ASSICURAZIONE ALUNNI

- Gli alunni delle Scuole di ogni ordine e grado **sono equiparati ai lavoratori dipendenti**. Essi pertanto godono della copertura assicurativa INAIL obbligatoria contro gli infortuni, che viene attuata mediante la gestione diretta per conto dello Stato.
- **La copertura assicurativa obbligatoria fornita dallo Stato non copre tutti i momenti in cui gli alunni si trovano nei locali della Scuola**, ma **soltanto durante lo svolgimento di alcune e ben precise attività**
- Infortuni che si verificano nel corso di lezioni di alfabetizzazione informatica; lezioni di lingua straniera in ambiente organizzato ove siano presenti macchine elettriche (computer – videoregistratori – proiettori, ecc.); esercitazioni di “scienze motorie e sportive.” Solo quando l’incidente avviene nelle predette condizioni e solo quando supera i tre giorni di prognosi diventa “infortunio sul lavoro” e si ha diritto alla copertura assicurativa dell’INAIL. In tutti gli altri casi non c’è la copertura assicurativa.

ASSICURAZIONE ALUNNI

- Se, ad esempio, un alunno cade e subisce dei danni fisici o rompe gli occhiali durante la normale attività didattica, questo incidente non è coperto dall'assicurazione fornita dallo Stato. Restano senza copertura le attività effettuate all'esterno dell'edificio scolastico, come le visite guidate o i viaggi di istruzione o la partecipazione a particolari eventi.
- **Per questa ragione le scuole stipulano una ulteriore assicurazione con compagnie private, per garantire una tutela che estenda la copertura dell'assicurazione in quei casi non previsti dalla legge.**

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

